



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Sviluppo economico e sociale
Settore Politiche del lavoro, welfare e pari opportunità

Decreto Dirigenziale

Fasc. n 8.5/2025/550

Oggetto: Provvedimento di iscrizione dell'ente "LA SAN VINCENZO - ENTE FILANTROPICO ETS" (rep. n. 160699; C.F. 03170180156) nella sezione "c - Enti filantropici" di cui all'articolo 46 comma 1 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117, ai sensi dell'articolo 22, comma 1 - bis D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 17 D.M. del 15 settembre 2020 n. 106 da parte dell'Ufficio regionale del RUNTS di Regione Lombardia.

**IL DIRETTORE SETTORE POLICHE DEL LAVORO, WELFARE
E PARI OPPORTUNITA'**

Richiamato il D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo settore", come modificato ed integrato dal D. Lgs. del 3 agosto 2018 n. 105;

Visto l'art. 45 del Codice del Terzo settore, il quale prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Registro unico nazionale del Terzo settore, di seguito "RUNTS", operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma;

Visto il D.M. del 15 settembre 2020 n. 106 "Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore", emanato in attuazione dell'art. 53, comma 1 D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e le successive modificazioni e integrazioni agli allegati tecnici, apportate con il D.D.G. n. 344 del 29 luglio 2021;

Visto il D.D.G. del 26 ottobre 2021 n. 561, in forza del quale è stato individuato, quale termine a partire dal quale sarà possibile la presentazione delle istanze di iscrizione in una delle sezioni del RUNTS, la data del 24 novembre 2021, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 comma 1 del D.M. 15 settembre 2020 n. 106;

Visto l'art. 5 D.M. del 15 settembre 2020 n. 106, in forza del quale l'Ufficio del RUNTS competente è quello della Regione o della Provincia autonoma sul cui territorio l'ente ha la propria sede legale;

Vista l'Intesa tra Regione Lombardia, UPL, Province lombarde e Città Metropolitana di Milano per il rilancio degli Enti e per l'esercizio delle funzioni regionali confermate ex l.r. 19/2015 e l.r. 32/2015 e delle ulteriori funzioni regionali conferite, approvata con la D.G.R. n. 2417 del 28/05/2024 e sottoscritta il 17/07/2024, con la quale Regione Lombardia ha confermato il supporto alle Province e alla Città Metropolitana in ordine all'esercizio delle funzioni regionali confermate, tra le quali è ricompresa la funzione Politiche sociali nel cui ambito sono annoverate le funzioni di cui al D.Lgs. 117/2017;

Visto l'art. 14 l.r. del 7 agosto 2023 n. 2, recante le disposizioni per la configurazione dell'Ufficio regionale del RUNTS;

Vista la D.G.R. del 20 novembre 2023 n. 1364, avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in attuazione dell'art. 14 della l.r. del 7 agosto 2023 n. 2", concernente l'assetto organizzativo dell'Ufficio regionale del RUNTS;

Visto l'art. 17, comma 1 D.M. del 15 settembre 2020 n. 106, avente ad oggetto la presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS da parte degli Enti dotati di personalità giuridica;

Visto l'art. 22, comma 1 bis D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 in virtù del quale: "per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio di cui all'articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente";

Preso atto della domanda di iscrizione alla sezione "c - Enti filantropici" ex art. 46 comma 1 D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117, Registro unico nazionale del Terzo settore, presentata in data 28/10/2025 - prot. n. 82973 - fasc. 8.5\2025\550 dal Notaio Dott.ssa Valeria Alessandra Mascheroni, dell'ente "LA SAN VINCENZO - ENTE FILANTROPICO ETS" (rep. n. 160699; C.F. 03170180156) - con sede nel Comune di MILANO (MI) - c.a.p. 20129 - VIA PISACANE, 32;

Verificato che, alla data di iscrizione del presente provvedimento, risulta rispettato il requisito del patrimonio minimo per il mantenimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 comma 4 del Codice del Terzo settore, come certificato dall'attestazione del Notaio sopra indicato;

Verificata la sussistenza delle condizioni previste dal D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117, per la costituzione dell'ente quale Ente del Terzo settore;

Considerato che ai sensi dell'art. 17, comma 1 D.M. del 15 settembre 2020 n. 106, troveranno applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16 D.M. del 15 settembre 2020 n. 106;

Visto l'art. 16, comma 3 D.M. del 15 settembre 2020 n. 106, in forza del quale: "l'ufficio competente del RUNTS, verificata la regolarità formale della documentazione, entro 60 giorni dispone l'iscrizione dell'ente nella sezione del RUNTS indicata nella domanda";

Verificata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamati gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG e PIAO) ed il codice di comportamento dell'Ente;

Visto l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

Considerato che per la fattispecie del presente provvedimento amministrativo non sono previsti obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e seguente modifica ai sensi del D.Lgs. n. 97/2016;

DECRETA

ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'art. 17 D.M. del 15 settembre 2020 n. 106, l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117, dell'ente "LA SAN VINCENZO - ENTE FILANTROPICO ETS" (rep. n. 160699; C.F. 03170180156) - con sede nel Comune di MILANO (MI) - c.a.p. 20129 - VIA PISACANE, 32 alla sezione "c - Enti filantropici" art. 46 comma 1 D.lgs del 3 luglio 2017 n. 117;

Con l'iscrizione, ai sensi dell'art. 7 D.M. del 15 settembre 2020 n. 106, l'ente acquisisce la qualifica di "ENTE DEL TERZO SETTORE" e potrà fruire dei benefici previsti dal Codice e dalle disposizioni vigenti;

Informa che ai sensi dell'art. 22, comma 1 bis D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117, a decorrere dalla data del presente provvedimento e per tutto il periodo per il quale l'ente "LA SAN VINCENZO - ENTE FILANTROPICO ETS" è iscritto nel RUNTS, è sospesa l'efficacia dell'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Milano, a cui sarà data comunicazione del presente provvedimento entro 15 gg dall'iscrizione dell'ente;

Informa che l'ente, in conseguenza della sua iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, sarà tenuto periodicamente agli adempimenti indicati all'art. 20 D.M. del 15 settembre 2020 n. 106, nonché a quelli di cui all'art. 48 D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117;

Precisando che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, successivamente all'iscrizione dell'ente al RUNTS dovrà essere data comunicazione all'Agenzia delle Entrate per la cancellazione dall'Anagrafe unica delle ONLUS di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, stante l'impossibilità di permanenza in entrambi i registri;

Rileva che, ai sensi dell'art. 23 comma 1, lett. e) D.M. del 15 settembre 2020 n. 106, nonché dell'art. 48 comma 4 D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117, qualora l'ente non adempia agli obblighi sopra richiamati, verrà diffidato dall'Ufficio del

Registro a provvedervi entro 180 gg, e che ne sarà disposta la cancellazione dal predetto Registro nel caso in cui, al decorrere del termine assegnato all'ente, l'inadempimento persista;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla notifica; per i terzi, il ricorso è ammesso entro 60 giorni dalla scadenza della pubblicazione presso il RUNTS;

Dispone, ai sensi dell'art. 9 comma 6 D.M. del 15 settembre 2020 n. 106, che del presente atto sia garantita pubblicità mediante pubblicazione presso il RUNTS, al fine di garantirne conoscibilità ai terzi;

Dà atto che per il presente provvedimento è stata compilata la check-list di cui al regolamento sul sistema dei controlli interni, ed inoltre il presente atto:

- è classificato a rischio moderato della tabella contenuta nel paragrafo 2.3.5 del PIAO 2025/2027;
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- rispetta il termine di conclusione del procedimento

Il Direttore
Federico Ottolenghi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate)

Responsabile del procedimento: Federico Ottolenghi

Responsabile dell'istruttoria: Laura Bassi